

## **DELIBERA N. 59 /13/CONS**

**ESPOSTO PRESENTATO DALL'UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO (UDC) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA SRL PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLE REGIONI LAZIO, LOMBARDIA E MOLISE FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (SKY TG24)**

### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 25 gennaio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 6 marzo 1968, nonché la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2004;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle*

*amministrazioni comunali*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960 alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTA la delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 dell’11 gennaio 2013;

VISTO l’esposto presentato dall’on. Lorenzo Cesa, in qualità di Segretario nazionale dell’Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (UDC), in data 23 gennaio 2013 (prot. n. 3760), con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 13/13/CONS da parte della società SKY Italia srl in danno del soggetto politico esponente. In particolare, il segnalante lamenta che “*a far data dalla data di convocazione dei comizi elettorali che ricordiamo essere stata, per la Regione Lombardia, il 27 dicembre, il Sig. Roberto Maroni, segretario del partito politico Lega Nord*” ... “*beneficiando della confusione tra la qualità di segretario di un partito nazionale e quella di candidato Presidente della Regione Lombardia*” avrebbe goduto, nell’ambito dei richiamati programmi di informazione, di uno “*straordinario vantaggio televisivo*” nei confronti di tutti gli altri candidati alla carica di Presidente della Regione Lombardia in violazione delle regole di accesso all’informazione in periodo elettorale. L’on. Cesa, nel sottolineare l’atteggiamento gravemente lesivo degli interessi del soggetto politico istante da parte della testata, chiede all’Autorità di adottare tutti i provvedimenti idonei a ripristinare in favore dell’UDC, e del candidato collegato dott. Gabriele Albertini, l’equilibrio nei tempi di parola e di notizia nelle edizioni dei telegiornali e nelle rubriche di approfondimento, al fine di ristabilire la parità di trattamento;

VISTE le controdeduzioni inviate da Sky Italia srl con nota pervenuta il 24 gennaio 2013 (prot. n.4014), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 23 gennaio 2013 (prot. n. 3823), nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, l’esposto è improcedibile per difetto dei requisiti richiesti dall’articolo 10 della legge n. 28/2000, in particolare per quanto concerne i soggetti cui avrebbe dovuto essere inviato dall’esponente;
- l’esposto sarebbe comunque irricevibile perché privo di legittimazione, in quanto non sono ancora state formalizzate le liste e le coalizioni ammesse, essendo ancora vigente il periodo antecedente il termine ultimo per la presentazione delle candidature;

- ai sensi dell'articolo 24 della delibera n. 13/13/CONS l'esposto sarebbe, altresì, inammissibile per assoluta indeterminazione dell'oggetto delle doglianze: difetterebbe, infatti, di qualsiasi indicazione di data e orario della trasmissione cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate;
- l'esponente si sarebbe limitato a riportare dati di fonte ignota, decontestualizzati (senza specificare se relativi a programmi di approfondimento informativo o ai telegiornali oppure ad entrambi) e cumulativi per tutte le emittenti nazionali destinatarie delle censure mosse;
- la legge 22 febbraio 2000, n. 28, distingue nettamente la disciplina per la comunicazione politica da quella per i programmi di informazione. Tale distinzione è stata avallata dalla Corte Costituzionale e confermata dalla recente giurisprudenza amministrativa;
- i programmi di informazione, infatti, non sono tenuti ad attribuire parità matematica di tempo di parola, né sono soggetti a limiti quantitativi di presenze né a obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche, posto che a tali programmi non possono essere imposti limiti analoghi a quelli imposti per la comunicazione politica (Corte Costituzionale, sentenza n. 155/02; Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/201; TAR Lazio, ordinanza n. 1179/2010);
- la lamentata inadeguata presenza del dott. Albertini avrebbe dovuto essere riferita a fatti/eventi di attualità in relazione ai quali la presenza sarebbe stata indispensabile per assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Al contrario, l'esponente non indica alcun fatto o evento legato all'attualità della cronaca in relazione al quale l'omessa presenza di detto esponente politico avrebbe leso i citati valori di completezza e di imparzialità e non indica, per grandi linee, le notizie o gli eventi di attualità in merito ai quali l'emittente avrebbe mancato di rappresentare, nel periodo considerato, le posizioni del dott. Albertini;
- tale interpretazione trova conferma nel dettato dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 515/93;
- la presenza dell'on. Maroni nei programmi informativi di Sky TG24 è, d'altro canto, da ricollegarsi ad obiettive esigenze informative correlate a fatti di attualità di indubbia rilevanza politica e sociale, quali le perquisizioni della Guardia di Finanza presso le sedi della Lega Nord in relazione alla vicenda delle cd. "quote latte" e l'accordo politico tra il predetto partito e il PDL: si tratta di eventi in relazione ai quali la presenza dell'on. Maroni, in veste di parlamentare e/o di segretario della Lega Nord (e non quindi candidato alla regione Lombardia), risponde ad imprescindibili ragioni informative;
- per completezza, la società segnala che, per propria autonoma scelta editoriale, il candidato Albertini è stato ospite dell'edizione delle ore 13:00 del telegiornale SKY TG24 del 4 gennaio 2013 per un tempo stimato dall'emittente in circa 3 minuti e 40 secondi e di due blocchi di Sky TG24 Pomeriggio il 18 gennaio 2013 per un tempo di parola stimato dalla stessa emittente in circa 6 minuti. Inoltre, il dott. Albertini era stato invitato nei giorni 9 e 11 gennaio 2013 ma lo stesso aveva declinato gli inviti.

- l'esposto, pertanto, è infondato e deve essere archiviato.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per quanto concerne le prossime elezioni regionali, le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione e che, conseguentemente, per le elezioni regionali della Lombardia tale termine scade il prossimo 26 gennaio 2013;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali per le elezioni politiche e per le elezioni regionali in corso sono stati definiti, per le emittenti private, dall'Autorità, rispettivamente, con delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il 29 dicembre seguente, e con delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, entrata in vigore il successivo 11 gennaio;

CONSIDERATO, per quanto concerne l'ambito di applicazione della disciplina attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alle elezioni regionali, che, a norma dell'articolo 1, comma 2, della richiamata delibera n. 13/13/CONS *"In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione"*;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 6 della delibera n. 13/13/CONS, i programmi di informazione, quali i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 6 della citata delibera n. 13/13/CONS, durante il periodo elettorale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale e che, a tale fine, il soggetto politico è identificato con la forza politica e non con la singola persona fisica;

RILEVATO che le doglianze dell'esponente si riferiscono ad un periodo temporale genericamente individuato e, in parte, precedente l'avvio della campagna elettorale per le elezioni regionali della Lombardia;

RITENUTO, in particolare, che la sovrapposizione temporale delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Lombardia determina, in capo ai soggetti politici che concorrono ad entrambe le competizioni, l'imputazione di un duplice ruolo che ne giustifica il rilievo ai fini dell'attualità della cronaca con riferimento alla trattazione sia delle tematiche inerenti le elezioni politiche sia di quelle inerenti le elezioni regionali;

RITENUTO con specifico riferimento a quanto lamentato dall'esponente che, alla data della presentazione dell'esposto, per quanto concerne l'on. Roberto Maroni, questi riveste la qualifica di segretario del soggetto politico Lega Nord Padania, che concorre alle prossime elezioni politiche; per quanto attiene il dott. Gabriele Albertini questi è eurodeputato per la 7<sup>o</sup> legislatura (2009-2014) del Gruppo del Partito popolare europeo;

RILEVATO che, dall'esame dei dati del monitoraggio relativi alla testata Sky TG24 riferiti al periodo successivo all'avvio della campagna elettorale per le elezioni regionali (10 gennaio 2013 – 20 gennaio 2013), emerge che Roberto Maroni e Gabriele Albertini hanno fruito dei seguenti tempi di parola nei programmi di informazione diffusi da tale testata:

- Roberto Maroni ha fruito sulla testata Sky TG24 di un tempo di parola totale pari a 32 minuti e 18 secondi;
- Gabriele Albertini ha fruito di un tempo di parola totale pari a 22 minuti e 33 secondi;

RILEVATO che, nello stesso periodo considerato, il soggetto politico Lega Nord Padania ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata Sky TG24 di un tempo di parola pari al 3,76% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali e che il soggetto politico esponente, UDC, ha fruito sulla medesima testata di un tempo di parola pari al 2,14% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici ed istituzionali;

RITENUTO, alla luce di quanto precisato in ordine alla data di presentazione delle candidature per le elezioni regionali e di quanto emerso dall'esame dei dati di monitoraggio sopra rappresentati, che le doglianze dell'esponente non possano essere accolte in quanto non si rilevano squilibri nei tempi fruiti dalle richiamate forze politiche sulla testata Sky TG24 della società Sky Italia srl;

RITENUTO, inoltre, che gli inviti rivolti al dott. Gabriele Albertini ancora prima dell'intervento dell'Autorità, di cui la società Sky Italia srl dà conto nelle proprie controdeduzioni, comprovino il comportamento rispettoso del dettato normativo attuativo della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della medesima società;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

### **DELIBERA**

l'archiviazione dell'esposto per le motivazioni di cui in premessa.

Roma, 25 gennaio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
p. **IL SEGRETARIO GENERALE** *ad interim*  
*Il Vice Segretario Generale*  
Laura Aria